



Città di Lecce

Regolamento comunale per le espressioni artistiche in strada e per le opere del proprio ingegno.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I

Espressioni Artistiche in Strada

Art. 1

Principi e finalità

1. La Città di Lecce riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti, in linea con gli artt. 9 e 33 della Costituzione che tutelano la promozione della cultura e la libertà dell'arte.
2. La Città di Lecce, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge regionale n° 14 del 25.8.2003.
3. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.
4. Al fine di svolgere le attività oggetto del presente regolamento, deve essere richiesta autorizzazione valida per novanta giorni al settore Attività Produttive (nei giorni di apertura di sportello o tramite pec), almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'attività.

Art. 2

Definizioni

1. Sono considerate ***"espressioni artistiche in strada"*** tutte le attività proprie delle arti svolte individualmente o in gruppo liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio.
2. Per ***"artista di strada"*** si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore.
3. Le tradizionali ***categorie di artisti da strada*** sono le seguenti:
 - suonatore ambulante
 - cantante, cantastorie
 - declamatore di versi
 - attore
 - giocoliere
 - contorsionista

funambolo
saltimbanco
mimo
mangiafuoco
vignettista
madonnaro
clown
ritrattista, paesaggista, pittore
burattinaio
trampoliere
statua vivente
creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili

4. L'elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, si deve valutare di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

5. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica quelle dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Sono vietate attività artistiche che si svolgono con animali.

6. Non sono disciplinate dal presente Titolo I le esposizioni di opere del proprio ingegno, neppure se accompagnate dalla realizzazione in loco degli oggetti (collane, bigiotteria in genere, bambole, fiori artificiali, oggettistica ecc.).

7. Gli artisti figurativi sono considerati artisti da strada ai fini del presente regolamento solo nel caso in cui diano luogo ad attività estemporanee e non chiedano un compenso determinato; nel caso di vendita delle proprie opere o di esposizione di opere realizzate non al momento non potrà essere applicato il presente Titolo I, ma si ricadrà nell'ipotesi di cui al Titolo II.

Art. 3

Modalità di svolgimento - limitazioni.

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto:

- a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione della visibilità di vetrine da cui devono distare non meno di mt. 1,50 per lato;
- d) di una distanza dai passi carrai non inferiore a m. 1,50 per lato;
- e) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
- f) di quanto indicato nel presente regolamento.

- 2.** Spetta al dirigente, per sopraggiunte esigenze ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte in strada o fissare le opportune limitazioni orarie.
- 3.** Chi esercita l'arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada e dai regolamenti comunali, che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione e il decoro.
- 4.** Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura.

Art. 4

Aree consentite

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25 agosto 2003 n. 14, non è consentita all'interno del Centro Storico, ad eccezione delle aree contenute in appositi elaborati allegati al presente regolamento. Nello specifico:

- N. 4 postazioni in via Vittorio Emanuele II, di fronte a Corte dei Cicala;
- N. 2 postazioni in Piazzetta Panzera, parallelamente a via Giuseppe Palmieri;
- N. 5 postazioni in via Giuseppe Libertini, tra l'Accademia delle Belle Arti e la Basilica di San Giovanni Battista;
- N. 1 postazione all'incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Arcivescovo Petronelli, nello spazio pedonale di fronte al civ. 17;
- N. 4 postazioni nello spazio pedonale antistante Porta San Biagio;
- N. 5 postazioni in via Adua, nella piazzetta pedonale di fronte al mercato rionale di Porta Rudiae;
- N. 3 postazioni in Piazza Sant'Oronzo, in adiacenza con il Sedile a livello strada (con le limitazioni di cui all'art. 6 comma 2);
- N. 1 postazione all'angolo tra via S. Trinchese e piazzetta Colonnello De Cristoforis;
- N. 5 postazioni in via Giuseppe Palmieri, nello slargo limitrofo alla chiesa di San Luigi.

Per sopravvenute esigenze le aree potranno essere oggetto di variazioni mediante ordinanza dirigenziale.

- 2.** In occasione di iniziative o manifestazioni, sono garantiti spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali eventi.
- 3.** Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

Art. 5

Orario dell'attività

Le attività potranno svolgersi entro le seguenti fasce orarie:

- da ottobre a maggio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 22.30;

- da ottobre a maggio il sabato la domenica e i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 23.00;
- da giugno a settembre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00.

Per sopravvenute esigenze detti orari potranno essere oggetto di variazioni con ordinanza dirigenziale.

In particolare l'esercizio delle attività sonore, musicali o declamatorie è consentito per non più di un'ora entro le fasce di orario innanzi citate.

Art. 6

Divieti generali

1. E' vietato esercitare attività artistiche da strada:

- sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare;
- davanti a passi carrabili (ved. art. 3 punto d);
- nelle aree riservate a parcheggi;

2. E' vietata l'attività di artista da strada in prossimità:

- di ospedali e case di cura;
- di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- di luoghi di culto durante le funzioni religiose;
- di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti da strada) durante lo svolgimento delle stesse.

In particolare:

a) in piazza S. Oronzo e attorno all'anfiteatro;

b) da corte dei Cicala sino all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Arcivescovo Petronelli, ad esclusione della postazione riportata all'art.4 punto 1 (per l'eventuale concomitanza di spettacoli all'interno dell'ex convento dei Teatini);

c) nella villa comunale.

3. Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé non produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo ad altre attività.

4. E' consentita l'esibizione di artisti da strada nell'ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività.

5. Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all'esibizione, purché non si superi 1 mq.

Art. 7

Divieto di pagamento

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. E' comunque consentito il solo passaggio "con cappello" tra il pubblico.

Art. 8

Divieti specifici

1. Per i "madonnari" vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio artistico e storico.

2. E' assolutamente vietato eseguire murales su muri e edifici di qualunque tipo.

3. Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi solo in piazze tra quelle riportate nell'art. 4, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante ed alberi.

4. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico.

5. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ambientale non potranno essere superati i limiti di emissione previsti dalla L.R. 03/2022.

6. E' vietato suonare nella stessa postazione per più di 60 minuti consecutivi.

Art. 9

Contenimento dell'inquinamento acustico

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico derivante dalle attività dell'arte in strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale e regionale e da regolamenti comunali.

Art. 10

Autorizzazione

1. E' richiesta apposita autorizzazione del Comune per tutte le attività che comportino l'utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico.

2. Le attività musicali che implicano l'uso di mezzi di amplificazione, eccetto il caso di cui al punto 6 dell'art.8, o che prevedono l'esibizione di più di cinque musicisti si configurano come veri e propri spettacoli musicali.

3. Nei casi suddetti di cui al comma 1, si applicherà la procedura prevista dal Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.).

Art. 11

Controlli

1. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area tra quelle previste e elencate nel presente atto, quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

Art. 12

Oneri e responsabilità

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

TITOLO II

OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

ART. 13

Definizione

1. Sono considerate **"opere del proprio ingegno"** la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività, potenzialmente tutelata dalla L.n.643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
2. Coloro i quali pongono in vendita o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, non sono soggetti alle disposizioni recate dal D.Lgs n.114/98 e successive modifiche ed integrazioni di riforma della disciplina relativa al settore commercio.
3. Le attività oggetto della presente disposizione non sono subordinate ad autorizzazioni da parte del Comune, in quanto non vengono poste in vendita merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle create e prodotte dagli stessi operatori, quali a titolo meramente esemplificativo, ancorché non esaustivo: disegni, sculture, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, giocattoli, chincaglierie o accessori vari, scritti, tutti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte prevalentemente sulle aree pubbliche e per motivi di particolare interesse, soprattutto nei centri storici ove si registra un maggiore afflusso di turisti.

ART.14

Modalità di svolgimento – limitazioni

1. Le attività relative alle opere del proprio ingegno devono essere svolte con le seguenti modalità:
 - a) La postazione di ciascun operatore non deve superare 1,00 mq.

- b) L'occupazione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di strutture non ingombranti, senza intralciare il transito pedonale o veicolare e senza collocare gli oggetti direttamente sul suolo pubblico, anche utilizzando teli o stoffe. In particolare, non potranno essere utilizzati tavolini da cucina o equivalenti, sedie tradizionali o equivalenti, ma solo sgabellini e tavolini richiudibili e non potranno essere tenuti sull'area pubblica occupata animali di qualsiasi specie.
- c) L'assegnazione del suolo pubblico dovrà avvenire, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico secondo le seguenti preferenze e seguendo lo stesso ordine:
- Iscrizioni ad associazioni di creatori delle opere del proprio ingegno regolarmente iscritte in albi regionali;
 - Iscrizione ad associazioni di creatori delle opere del proprio ingegno regolarmente iscritte in albi del comune di Lecce e di altri comuni;
 - Anzianità di presenza nel centro storico, regolarmente documentata;
 - Residenza nel Comune di Lecce;
 - Residenza in un Comune della provincia di Lecce;
 - Residenza in un Comune della Puglia.

La residenza nel Comune di Lecce è ritenuta requisito preferenziale.

ART.15

Aree Consentite

L'autorizzazione per l'occupazione da parte dei creatori delle opere del proprio ingegno è consentita nelle aree pubbliche **di via Trinchese in adiacenza alla muratura della scuola materna Cesare Battisti, Piazzetta Castromediano, nell'ultimo tratto di via Libertini, antistante Porta Rudiae (partendo dall'ex caserma Cimarrusti) e in tutti quei luoghi pubblici che la Giunta Comunale, sentiti i competenti uffici, riterrà di individuare.**

Art. 16

Titolo III - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.

Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri Regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell'infrazione provvedono alla rimozione, all'asporto ed al sequestro cautelare - ai sensi dell'art.13 comma II della Legge 689 del 24.11.1981 - degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime, pertanto si procede all'applicazione della sanzione interdittiva con l'immediata sospensione dell'attività e il divieto ad esperire la stessa sul territorio comunale per giorni 30.

Avverso il provvedimento di sequestro gli interessati possono proporre opposizione e formulare istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro nelle forme e termini di cui all'art.19 della Legge 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.

Gli oggetti e le attrezzature verranno restituiti con apposita disposizione del Dirigente incaricato del sequestro, nei tempi e nei modi previsti dall'ordine stesso.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni nel tempo vigenti della normativa statale, regionale e comunale.